



Protocollo d'intesa

tra

Comitato Italiano Paralimpico
C.I.P.

e

Federazione Italiana Rafting
F.I.Raft

**Protocollo d'intesa tra il
Comitato Italiano Paralimpico
e la
Federazione Italiana Rafting**

Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830 (di seguito C.I.P.), rappresentato dal Presidente Avv. Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede del C.I.P.;

e

la Federazione Italiana Rafting, con sede legale in Biella, Piazza San Paolo 2 (di seguito F.I.Raft), rappresentata per la carica dal Presidente, Danilo Barmaz, domiciliato per la carica presso la sede della F.I.Raft;

Premesso che

- Il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), con la legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione ed il successivo decreto legislativo attuativo n. 43 del 27 febbraio 2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone con disabilità, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche;
- Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale;
- Il C.I.P. disciplina l'attività sportiva dei disabili in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee (I.P.C.);
- La Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) è associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.lgs. 15/04, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI nonché del Comitato Italiano Paralimpico per quanto attiene l'attività paralimpica. L'ordinamento federale è ispirato al principio della democrazia interna ed è estraneo a ogni discriminazione di razza, religione, sesso, di classi sociali e partiti politici. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla F.I.Raft che praticano in Italia la disciplina del rafting, dell'hydrospeed in tutte le loro specialità, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i regolamenti emanati o adottati dalla stessa;

- La F.I.Raft svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni ed indirizzi della World Rafting Federation (W.R.F.) purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;
- Alla F.I.Raft è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo quale Disciplina Associata, autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.;

Tenuto Conto che

- è compito del C.I.P. promuovere la massima diffusione della pratica sportiva da parte delle persone disabili sviluppando, a livello nazionale, accordi e sinergie al fine di ampliare l'offerta sportiva;
- La Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) persegue lo scopo di promuovere, propagandare e organizzare in Italia la pratica della navigazione fluviale, lacustre e marina con canoe e battelli pneumatici privi di motore, con la sola propulsione di pagaie, a livello promozionale, amatoriale ed agonistico. Tale tipologia di navigazione è riconosciuta a livello internazionale con la comune denominazione di rafting (art. 3 "Scopi e attività", c. 1 dello Statuto federale);
- la F.I.Raft ha manifestato formalmente l'interesse a promuovere le proprie attività per gli atleti disabili nel territorio nazionale (V. nota allegata);
- la World Rafting Federation prevede attività organizzata e strutturata per il para rafting (anche nelle specialità RX e slalom) aperta a tutte le categorie di disabilità (WRF Classification Rules for para-rafting);
- la F.I.S.D.I.R., la F.S.S.I. e la F.I.S.P.I.C. sono Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal C.I.P. in rappresentanza delle seguenti specifiche disabilità: intellettiva e relazionale, uditiva e visiva;
- la F.I.S.D.I.R., la F.S.S.I. e la F.I.S.P.I.C. non disciplinano attualmente il Rafting a livello nazionale, né lo stesso viene disciplinato dalle Federazioni Internazionali cui le stesse sono affiliate ed hanno espresso parere favorevole in merito ai contenuti del presente Protocollo d'Intesa, fermo restando che gli stessi dovranno essere rivalutati qualora le Federazioni Internazionali di riferimento dovessero assumere determinazioni specifiche in merito al Rafting;

Convengono quanto segue

- il C.I.P. autorizza la F.I.Raft allo svolgimento delle attività sportive promozionali e agonistiche, nazionali ed internazionali di Rafting per atleti con disabilità, secondo le finalità del proprio Statuto, osservando i regolamenti tecnici nazionali ed internazionali attualmente vigenti, purché risultino conformi agli indirizzi ed ai principi fondamentali dello Statuto C.I.P. e dell'ordinamento sportivo nazionale;

- il C.I.P. e la F.I.Raft convengono sulla opportunità di prevedere un unico **tesseramento** presso la F.I.Raft la quale avrà l'obbligo di comunicare periodicamente (con cadenza semestrale) al C.I.P. la lista ufficiale degli affiliati e tesserati che svolgono attività paralimpica. A tal fine la F.I.Raft è tenuta a garantire l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/16 in merito alla trasmissione dei dati al CIP mediante rilascio di idonea Informativa e acquisizione del relativo Consenso da parte degli Interessati;
- ai fini della tutela della salute, gli atleti con disabilità che praticano **attività sportiva agonistica**, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate" (Pubblicato nella G.U. 18 marzo 1993, n. 64), come dettagliatamente indicato nell'allegato n. 1 al presente;
- ai fini della certificazione della **disabilità mentale**, la F.I.Raft si impegna ad adottare i criteri e requisiti previsti dall'Art. 2 del "Regolamento Sanitario e delle Classificazioni" F.I.S.D.I.R. (<http://www.fisdir.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Sanitario-e-delle-Classificazioni-FISDIR-18.03.2017-rev.pdf>);
- ai fini della certificazione della **disabilità uditiva**, la F.I.Raft si impegna ad adottare i criteri indicati al punto B delle "Disposizioni organizzative annuali, stagione 2018/19" F.S.S.I. (<http://www.fssi.it/wp-content/uploads/2018/06/D.O.A.-2018-2019-.pdf>);
- ai fini della certificazione e classificazione degli Atleti con **disabilità visiva**, la F.I.Raft si impegna ad adottare i criteri previsti dal Regolamento sanitario e delle classificazioni della F.I.S.P.I.C., indicati alla Parte Seconda (<http://www.fispic.it/showquestion.php?fldAuto=1928>);
- la F.I.Raft s'impegna a garantire, a proprie spese, un'adeguata e specifica tutela assicurativa per gli atleti disabili suoi tesserati/aderenti, per i quali vengono organizzati programmi sportivi promozionali e/o agonistici, in osservanza al Decreto Interministeriale del 6 ottobre 2011, che disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati del C.I.P. e degli Enti riconosciuti dallo stesso;
- il C.I.P. e la F.I.Raft, per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono un proficuo sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse;
- la F.I.Raft incarica un referente per sovrintendere ai rapporti con il C.I.P., allo scopo di garantire il collegamento necessario al fluire delle informazioni;
- il C.I.P. e la F.I.Raft concordano un'azione congiunta volta alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri tecnici e dei classificatori per lo svolgimento delle attività di Rafting per atleti disabili;
- il C.I.P. potrà prevedere, esclusivamente per quanto riguarda progetti specifici, fuori l'ordinaria attività sportiva, di cui sopra, l'erogazione di eventuali contributi economici di sostegno a favore della F.I.Raft previa relazione analitica del Presidente federale sui contenuti del progetto interessato e rendiconto consuntivo dei relativi costi sostenuti.

- Il C.I.P. e la F.I.Raft si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo ai tesserati, affiliati, proprie strutture centrali e periferiche a mezzo dei canali di comunicazione ritenuti a tal fine più efficaci.

Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2020 ed entrerà in vigore il giorno della sua firma e potrà essere rinnovato a seguito di verifica dell'attività posta in essere.


Firmato in C.I.P.:

Roma 27/02/19

Firmato in F.I.Raft:


Biella 12/03/19

Per approvazione



IL PRESIDENTE F.I.Raft

Danilo Barmaz



IL PRESIDENTE C.I.P.

Luca Pancalli





allegato n. 1

Protocollo sanitario per il rilascio della Idoneità Sportiva Agonistica

Ai fini della tutela della salute, gli atleti con disabilità che praticano attività sportiva agonistica, sono tenuti a sottoporsi al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono praticare, ovvero il para-rafting, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate" (Pubblicato nella G.U. 18 marzo 1993, n. 64)". Considerato che il para rafting o rafting adattato non è compreso delle discipline sportive indicate all'allegato n. 1 del suddetto Decreto, si applica il disposto di cui all' art. 3, c. 3 "Nel caso che l'attività sportiva prescelta dall'interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiori affinità".

Tenuto conto dell'affinità della disciplina del rafting con le discipline "canoa e canottaggio" di cui alla Tabella A, ovvero "attività ad impegno elevato" dell'allegato 1 del DM 4 marzo 1993, si elencano di seguito gli accertamenti da eseguire, fermo restando che, a giudizio del medico esaminatore possono essere richiesti, su sospetto clinico, altri accertamenti diagnostici.

a) Visita medica eseguita secondo le note esplicative contenute nel DM 18 febbraio 1982:

- visita medica comprensiva dell'anamnesi, della determinazione del peso corporeo (in Kg) e della statura (in cm), l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato, l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso, il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m 4 di distanza;
- per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell'acuità visiva e del campo visivo;

b) ECG da sforzo che deve essere effettuato con monitorizzazione in continua, durante e dopo la prova, di almeno una derivazione elettrocardiografica, utilizzando:

- nei soggetti con l'uso degli arti inferiori, lo STEP TEST (con durata della prova di tre minuti ed altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti

SM

fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età);

- nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l'ergometro a manovella o l'ergometro a rullo. In questo caso la prova dovrà essere effettuata a carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l'età.

- nei soggetti di età superiore a 35 anni, la prova deve essere di tipo massimale e per tale motivo utilizzare necessariamente il cicloergometro o l'ergometro a manovella/a rullo.

- nei casi in cui, per difficoltà reali legate all'handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi menomazioni degli arti, etc.), si renda oggettivamente impossibile effettuare un ECG da sforzo con le modalità sopraindicate, potrà essere utilizzato qualsiasi altro test provocativo fisiologico: l'eventuale mancato raggiungimento della frequenza cardiaca limite non dovrà essere considerato influente ai fini del giudizio di idoneità

- c) spirometria che deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale (CV), volume espiratorio massimo al secondo (VEMS), indice di Tiffeneau (VEMS/CV), massima ventilazione volontaria (MVV);
- d) esame delle urine completo. Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici e con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica neurologica) l'esame delle urine deve essere necessariamente integrato dall'esame del sedimento e dall'effettuazione di azotemia e creatininemia;
- e) Rx dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicità biennale.

Considerata in ultimo l'eventualità di impatto/immersione in acqua connessa con la pratica della specifica disciplina sportiva, si consiglia anche l'effettuazione di:

- f) visita neurologica periodica, e alla prima visita, l'elettroencefalogramma.

Il certificato di idoneità specifica ha validità un anno e deve essere rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport.